

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANOLETTI, FOLLONI, RONCONI,
GUBERT, CALLEGARO, CIMMINO, CAMO, DENTAMARO, COSTA
FIRRARELLO, MULAS, BEDIN, FILOGRANA e TAPPARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1996

Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente
le nuove disposizioni per le zone di montagna

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, «Nuove disposizioni per le zone montane», ha arricchito e migliorato notevolmente il quadro legislativo in favore delle aree montane promuovendo azioni organiche e coordinate tendenti ad esaltare le potenzialità economiche e sociali esistenti in tali luoghi.

L'ampio respiro e la portata innovativa della legge, sia sul piano del metodo che dei contenuti, dimostra un netto salto di qualità nella stessa concezione del ruolo dello Stato nel sostegno alle zone montane. Da un lato, emerge una prospettiva di organicità di intervento che considera la montagna nella sua globalità e nei suoi molteplici aspetti intersettoriali; dall'altro, risulta chiara, per la prima volta, la necessità di qualificare il sostegno alla montagna sulla base di interventi volti a cogliere le esigenze specifiche dei territori e delle comunità che vi risiedono.

Tutto ciò è frutto di una maggiore sensibilità verso una serie di problemi riconducibili in vario modo alla questione montagna: da quelli relativi all'assetto ambientale a quelli connessi ai dissesti idrogeologici causati il più delle volte dal degrado dei territori montani in conseguenza dell'abbandono da parte dell'uomo. Deve essere così introdotta una nuova prospettiva culturale fondata sulle esigenze di salvaguardia delle risorse ambientali, ossia sulla presa di coscienza che l'uomo non è soltanto fruitore, ma anche strumento di conservazione della natura, nonché strumento per la riscoperta del valore delle tradizioni di ciascuna realtà socio-territoriale come componente essenziale di qualità della vita.

Di qui il mutamento di atteggiamento delle politiche della montagna viste non più in funzione di un obiettivo di recupero e di equilibrio bensì in una logica di valorizza-

zione degli elementi che caratterizzano la realtà delle zone montane.

Non vi è dubbio, infatti, che favorire lo sviluppo dell'economia montana in tutte le sue componenti, agevolando la permanenza in tali zone, è anche mezzo per la salvaguardia attiva del territorio a beneficio delle pianure e delle città, in una parola della collettività. Indubbiamente le popolazioni montane vivono un profondo disagio economico e sociale che ha le sue dolorose manifestazioni in tre fenomeni: spopolamento, emigrazione e ristagno delle attività economiche. In particolare il fenomeno dello spopolamento rappresenta un male e un danno non soltanto all'economia della montagna ma all'economia nazionale. Anche il commercio che si inserisce e si manifesta entro le accennate condizioni presenta aspetti di notevole difficoltà.

Soltanto *piccole botteghe*, gestite da soggetti per lo più di età avanzata, assicurano la possibilità di rifornimento per la popolazione locale che a causa del grande esodo è costituita da persone piuttosto anziane che hanno grandi difficoltà di spostamento e quindi impossibilità di usufruire dei mezzi pubblici per raggiungere i centri urbani più vicini.

Si tratta, dunque, di potenziare tutti quegli strumenti che sono già presenti nelle aree a maggiore densità abitativa, nella consapevolezza che la montagna non si identifica soltanto con i centri turistici di grande rilievo, ma che il più delle volte è rappresentata da piccoli insediamenti agricoli produttivi.

L'esigenza di evitare ulteriori esodi dai territori montani è alla base del presente disegno di legge che ha lo scopo di tutelare le modeste attività artigianali e commerciali, ancora esistenti nei piccoli comuni e frazioni di montagna, generalmente gestite da persone anziane, affinché possano sopravvi-

vere per continuare a fornire servizi di grande utilità sociale per tutta la popolazione del territorio.

Nella consapevolezza che la sopravvivenza di tali esercizi dipende dalla diminuzione delle forti pressioni fiscali, il disegno di legge proposto incentra la sua attenzione sulle attività commerciali ed artigianali svolte in montagna da soggetti già titolari di assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia. Questi piccoli esercizi commerciali sono gli unici veri e propri servizi forniti alle comunità locali, essenziali per la

necessaria presenza umana nelle zone montane.

Le agevolazioni previste all'articolo 1 sono limitate a soggetti operanti o in piccoli comuni montani (meno di 1000 abitanti) ovvero in centri abitati con meno di 500 abitanti, da individuare ad opera delle regioni. In altre parole per i soggetti rientranti nel primo gruppo la legge si applica automaticamente; per gli altri dovrà essere emanato uno specifico provvedimento regionale.

Tale agevolazione comporterebbe grossi vantaggi per le zone montane senza incidere particolarmente sul bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Agevolazioni per i titolari del diritto alla pensione*). - 1. I titolari di trattamenti pensionistici diretti a carico delle gestioni speciali di cui alla legge 4 luglio 1959 n. 463 e alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, che gestiscono attività artigianali e commerciali nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai redditi derivanti dall'esercizio delle suddette attività».